

STATUTO

ACES ETS

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "**Accademia della Cultura Enrico Segattini ETS**", in forma abbreviata "**ACES ETS**", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Martiri, 134 nel comune di Musile di Piave (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato alla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 104, comma 2, del Codice del terzo settore e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organo di Amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - Finalità e Attività di interesse generale

L'associazione ha per oggetto la promozione della cultura musicale e dei suoi vari linguaggi – con particolare riferimento al repertorio melodrammatico – la formazione ed il perfezionamento dei professionisti del settore, la promozione di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo nei settori produttivi e la costituzione di progettualità volte a favorirne il successo e la collaborazione sinergica.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

- *Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge del 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**;*
- *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.*

In particolare, l'Associazione intende:

1. organizzare e produrre concerti, spettacoli ed eventi musicali di interesse sociale;
2. effettuare attività culturale in presenza o via web con particolare riferimento a corsi di recupero o potenziamento scolastico, masterclass monografici, percorsi di perfezionamento professionale;
3. istituire un network informativo e di interscambio con realtà aventi simili finalità nei confronti della cultura;
4. realizzare mostre, eventi e progetti collettivi o individuali, inerenti agli scopi statutari;
5. pubblicare libri, cataloghi, periodici, dvd e qualsiasi altro tipo di supporto o materiale informativo inerenti agli scopi statutari;

6. ideare e gestire siti e/o portali su internet, per promuovere gli scopi statutari su più canali, sfruttando anche le nuove risorse tecnologiche;
7. organizzare conferenze, dibattiti, seminari, laboratori, workshop e competizioni;
8. svolgere attività formative e didattiche aperte agli associati e simpatizzanti, presso la sede e altri spazi pubblici, privati e università;
9. sviluppare scambi e collaborazioni con altre istituzioni italiane ed estere che abbiano finalità analoghe o complementari;
10. contattare e dare vita a forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche, i musei, le università, le fiere sia sul territorio nazionale sia all'estero;
11. diffondere ed informare circa la propria attività attraverso ogni mezzo idoneo e necessario;
12. formare un archivio di video d'arte e di ricerca, ivi comprese opere o progetti di net-art, graphic art, realtà virtuale, blog artistici;
13. ospitare operatori emergenti oppure già affermati nel contesto artistico-culturale italiano od internazionale, senza distinzioni di razza, sesso, età, credo politico o religioso, che si rivolgano spontaneamente alla Associazione o vengano da questa contattati secondo gli intenti statutari;
14. preparare adeguate schede di presentazione, testi critici e comunicati stampa informativo-descrittivi, che favoriscano la promozione e l'interesse nei confronti delle opere, catalizzino un dibattito critico nel sistema dell'arte contemporanea, con i mezzi e le collaborazioni o contatti ritenuti di volta in volta più idonei;
15. istituire un network informativo e di interscambio con realtà internazionali aventi simili finalità nei confronti della video-arte, attraverso pubblicazioni, incontri e scambi culturali;
16. produrre mostre, eventi e progetti artistici collettivi e individuali, inerenti agli scopi statutari;
17. gestire spazi espositivi e luoghi d'incontro per svolgere le attività elencate nell'art.3;
18. promuovere e distribuire le opere a scopo culturale, promozionale, educativo, didattico, espositivo, secondo l'intenzione dell'autore dell'opera o da relativo rappresentante deputato dall'autore;
19. promuovere attività di residenza per artisti e curatori anche stranieri, in modo da favorire gli scambi culturali e sviluppare programmi di formazione culturale
20. partecipare a bandi promossi da soggetti pubblici o privati per l'assegnazione di fondi o spazi e per progettualità di ogni tipo legate all'attività di interesse generale svolta.

Tali finalità saranno perseguite anche attraverso specifici piani e progetti nonché ogni altra attività coerente con i fini dell'Associazione, anche partecipando ad organismi, associazioni ed enti locali e nazionali aventi obiettivi o scopi o finalità analoghi. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione svolge ogni attività consentita dalla legge.

ART. 4 – Attività diverse e di raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – Associati

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e Enti, a condizione che ne condividano le finalità e si impegnino concretamente per realizzarle. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, all'associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le associazioni ed enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante

legale. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. I soci versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dall'organo di amministrazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e verificarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività approvata e prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.17;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- partecipare a tutte le attività sociali.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti;
- versare annualmente la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte dell'Organo di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o posta certificata (PEC), e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale.

L'associato potrà appellarsi all'organo di amministrazione per un colloquio chiarificatore. L'associato entro 30 giorni dalla comunicazione della raccomandata di cui sopra, se ritiene ancora di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, può inviare una lettera raccomandata o PEC al Presidente dell'associazione chiedendo comunque la convocazione, entro 40 giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'organo di amministrazione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'associazione, che abbiano diffamato il buon nome dell'associazione, che abbiano effettuato atti illeciti in contrasto con gli ideali dell'associazione.

ART. 8 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- presidente;
- organo di controllo (eventuale);
- organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

ART. 9 - L'Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, pubblicazione nei siti o canali social ufficiali dell'associazione, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei soci.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), all'Organo amministrativo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART.10 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea, con apposito regolamento:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o il bilancio sociale se previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ratifica eventuali cooptazioni dell'Organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera l'eventuale regolamento dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ordinari, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. Gli Enti del Terzo settore associati possono essere portatori di un numero massimo di cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori è opportuno non votino.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. Gli Enti del Terzo settore associati possono essere portatori di un numero massimo di cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di quattro anni e rieleggibili.

Sono ineleggibili nell'organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti.

ART. 14 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, scelto dall'organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È monocratico e formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.

Art. 17 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente e presenti anche in una cartella sul cloud che potrà essere condivisa, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

È facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli delle quote associative annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, può essere richiesto un rimborso di quanto versato all'Associazione al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 19 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Si intendono ricompresi nel patrimonio dell'associazione i domini e i siti web, inclusi i social network, dove l'associazione opera e diffonde l'attività fatta; ivi inclusi i contenuti originali e intellettuali prodotti dai soci, i database dei soci e le loro iniziative.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 – Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e successivamente depositato al RUNTS entro il 30 Giugno di ogni anno.

ART. 22 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – Rapporti con Enti pubblici

Le convenzioni e i rapporti di collaborazione tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

ART. 25 – Assicurazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ART. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto. In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro ETS individuato dall'organo di amministrazione, in alternativa alla Fondazione Italia sociale.

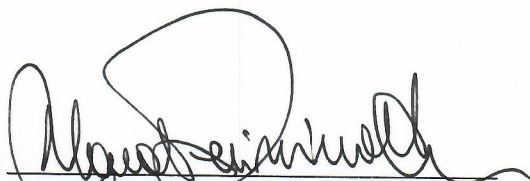
ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 28 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente



Il Segretario

